

Comune di Villa di Serio

Provincia di Bergamo



Regolamento Dei parchi comunali presenti sul territorio di Villa di Serio

Versione approvata all'unanimità della commissione ecologia in data 24/02/2012

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/03/2012

Il presente regolamento si applica ai seguenti parchi:

-  Carrara
-  Serio Nord
-  fluviale
-  didattico
-  cooperative
-  betulle
-  parco dei gelsi

Non sono soggetti a presente regolamento i parchi:

-  cinofilo
-  monte Bastia e Roccolo

1. Nel parco è consentito esclusivamente l'accesso ai pedoni e la circolazione di biciclette che dovranno procedere ad una velocità che non costituisca pericolo per i pedoni e dotate di opportuno avvisatore acustico. Nel parco Carrara è vietato l'uso di biciclette; mentre sarà consentito, nello stesso parco, ai bambini di età inferiore ai 10 anni di usare, su un percorso definito, la propria bicicletta.

2. Il comportamento del pubblico nel parco, dovrà sempre improntarsi al rispetto delle persone e dell'ambiente per cui è fatto divieto di disturbare la quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offre il parco. E' vietato salire sugli alberi e affiggervi qualsiasi cosa. E' vietato danneggiare i prati, le piante, gli arbusti, nonché cogliere fiori o asportare piante, minerali e fossili e quanto legato all' ambiente naturale.

3. L'ingresso al parco è vietato ai venditori ambulanti non autorizzati.

4. E' vietato uccidere, catturare o molestare gli animali presenti, pertanto è proibito entrare e circolare nel parco con armi, trappole e strumenti di cattura.

5. E' vietato l'accesso nel parco ai cavalli e a qualsiasi mezzo motorizzato, fatta eccezione per le carrozzelle per disabili, salva eccezionale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che provvederà ad impartire le disposizioni d'uso relative.

6. Il bagno nel Fiume Serio viene effettuato a pieno rischio dei bagnanti e secondo le disposizioni vigenti in materia. E' proibito lavare attrezzi vari o veicoli in genere anche nelle aree destinate a parcheggio.
7. E' vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio od oggetti che siano di pericolo alla libera circolazione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Analogamente la disponibilità e l'utilizzo di aree e di strutture per manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per riprese foto cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie è subordinata ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
8. Sui prati è possibile sedersi, sdraiarsi e giocare purché non si danneggi il verde; il gioco del calcio è consentito, purché non si dia disturbo alle persone presenti (nel Parco Carrara il gioco del calcio e' consentito solo ai bambini di età inferiore ai 10 anni).
9. E' vietato accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi od altri oggetti che possano provocare incendi. E' consentito l'uso del barbecue nelle aree contrassegnate da appositi cartelli.
10. E' vietato abbandonare o gettare rifiuti di ogni genere e tipo.
11. E' vietata la questua sotto qualsiasi forma. Potranno accordarsi permessi da parte dell'Amministrazione Comunale per la raccolta di fondi a fini di beneficenza o filantropici, fatte salve le necessarie autorizzazioni dei competenti Organi.
12. Sono vietate le affissioni di manifesti al di fuori delle aree predisposte, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
13. Analogamente la disponibilità e l'utilizzazione di aree e di strutture per manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per riprese foto cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie è subordinata ad autorizzazione dell' Amministrazione Comunale.
14. L'osservanza del regolamento è affidata al Corpo dei VV.UU., alle altre guardie giurate volontarie riconosciute dalle competenti Autorità nonché a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla Legge.

15. Nel parco i cani devono essere tenuti al guinzaglio ad una distanza non superiore a 1,5 metri dal proprietario, munito di museruola e comunque sotto la vigilanza dello stesso proprietario che ne risponde direttamente. E' vietato procedere in sella alla bicicletta con a seguito il cane seppure al guinzaglio. Il proprietario ha l'obbligo di raccogliere gli escrementi dei cani con apposita paletta e/o sacchetto.

16. Nel parco Carrara è vietato l'ingresso ai cani.

SANZIONI

AMMINISTRATIVE 1)

Per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa di riferimento in vigore.

Assessorato all'Ecologia, Ambiente e Parchi